

(N. 1788)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

---

Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli  
di case ultrapopolari

---

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, le massicce e ripetute incursioni aeree, le operazioni di guerra, le demolizioni dei tedeschi durante la ritirata, hanno determinato in Napoli la distruzione di innumerevoli abitazioni e più ne hanno reso inabitabili.

La popolazione rimasta senza tetto ha trovato ricovero ovunque, ma quella che avrebbe dovuto rimanere una sistemazione provvisoria e precaria si è invece prolungata per lunghi anni, procurando agli sfollati una vita addirittura insopportabile ed inumana.

L'ammassamento di persone in ambienti privi di ogni conforto e dei servizi più indispensabili, con assoluta promiscuità di sesso, è contrario ad ogni principio elementare di igiene e di morale.

La popolazione cresce e si rinnova in uno stato di abbruttimento che è causa dei più anormali ed illeciti connubi e favorisce gli istinti brutali del delitto.

Come risulta dettagliatamente dal seguente prospetto al 31 dicembre 1950 i senza tetto in Napoli ricoverati in edifici pubblici vari erano 12.764 così distribuiti:

1) nelle ex caserme militari . . . . n.	4.038
2) in edifici scolastici . . . . .	7.168
3) in ex ricoveri antiaerei (grotte costruite da cave di tufo) . . . . .	308
4) in altri edifici pubblici . . . . .	1.250
complessivamente . . . . n.	<u>12.764</u>

Alcuni degli edifici scolastici occupati, quali la scuola « Alessandro Volta » al Corso Malta e la scuola « Vanvitelli » al Vomero sono assolutamente indispensabili all'insegnamento onde la occupazione da parte dei senza tetto aggrava la situazione scolastica.

È inoltre da tener presente che per molti edifici seriamente danneggiati nè i proprietari nè l'Amministrazione dei Lavori pubblici hanno potuto disporre interventi in quanto trattasi di fabbricati che hanno subito dissesti gravi in tutte le loro strutture, resi ancora più gravi dall'azione digradante degli agenti atmosferici, a cui sono rimasti esposti per lungo tempo, in modo che la riparazione è tanto onerosa da rendersi necessaria, piuttosto, la completa ricostruzione.

Per tali stabili, nella maggior parte dei casi, è stato impossibile eseguire anche i più urgen-

ti lavori, atteso che gli alloggi, nonostante la loro grave pericolosità, sono tuttora abitati e la popolazione, non avendo assolutamente modo di procurarsi altro alloggio, rimane sorda alle ordinanze di sgombero e permane, piuttosto, in tale situazione insostenibile, con evidente intralcio anche per l'attuazione del piano di ricostruzione.

Trattasi di numerosi fabbricati nei quali almeno 12.500 persone vivono in continuo pericolo.

Specialmente nei periodi invernali e in questo ultimo scorcio di tempo per una stagione prevalentemente piovosa, la cronaca cittadina ha dovuto registrare frequentemente crolli di murature e di solai, che solo per fortuna si sono verificati, per lo più, senza vittime umane.

È ancora da rilevare che per effetto dell'incremento demografico si determina in detti stabili un sempre crescente addensamento di popolazione perchè i figli, contraendo matrimonio, rimangono nelle abitazioni dei genitori e qui procreano a loro volta, sviluppando ed aumentando nel numero le famiglie.

D'altra parte, le somme che attualmente vengono erogate, come contributi ai privati, per riparazioni di danni di guerra, concorrono ad alleviare solo in minima parte il problema, perchè esse sono impegnate nella quasi totalità per alloggi più o meno danneggiati, ma già abitati.

Complessivamente hanno immediata necessità di una sistemazione almeno 25 mila persone.

La situazione ha formato oggetto di ripetute allarmanti segnalazioni da parte della stampa di ogni colore, delle autorità locali, del Ministero dell'interno e della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri.

Trattasi, invero, di problema umano e sociale che per la dignità stessa del Paese occorre affrontare concretamente e con la massima urgenza sollevando dall'attuale stato di abbruttimento tanti diseredati.

Poichè nella quasi totalità trattasi di categoria le cui possibilità economiche non consentono nemmeno di pagare i canoni di fitto praticati per i normali alloggi dell'Istituto per le case popolari, si rende necessario un provvedimento speciale che consenta la costruzione a totale carico dello Stato degli alloggi occorrenti per circa 15 mila vani, quanti ne occorrono per

sistemare i 25 mila senza tetto, calcolando un indice di affollamento di 1,6 per vano. All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge. Con esso si autorizza la spesa di lire sei miliardi per la costruzione in Napoli di casette ultrapopolari costituite da uno o due vani utili, oltre i servizi, da assegnare a famiglie attualmente allocate in scuole, caserme, vecchi ricoveri ed edifici pericolanti.

L'assegnazione verrà effettuata da una Commissione, presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile, della quale fanno parte un rappresentante della Prefettura ed uno dell'Intendenza di finanza. Gli alloggi saranno dati in gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli che terrà per essi apposita contabilità.

Il canone di locazione sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici in relazione alla somma occorrente per le sole spese generali

e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi.

È prevista altresì la facoltà per gli assegnatari di ottenere il passaggio in proprietà degli alloggi mediante il pagamento del prezzo, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, in trentacinque rate annuali senza interessi.

Per gli atti e i contratti relativi alle spese e al trasferimento degli alloggi sono previste agevolazioni tributarie.

Viene disposto, per accelerare la procedura, che l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e che i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.

Inoltre si dispone che per la determinazione della indennità di esproprio si applicano le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 1892.

Il provvedimento ha carattere di assoluta urgenza.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Napoli, nei limiti di spesa di cui al successivo articolo 7, a suo carico, fabbricati a carattere popolarissimo comprendenti alloggi di uno o due vani utili, oltre i servizi, da destinarsi a famiglie in atto allocate in grotte, ricoveri, scuole, caserme o edifici pericolanti.

### Art. 2.

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per la determinazione delle indennità di esproprio si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

### Art. 3.

I fabbricati costruiti ai sensi del precedente articolo 1 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli che terrà per essi una contabilità

separata. La consegna che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

### Art. 4.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati da una Commissione composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, e da due funzionari designati rispettivamente dalla Prefettura e dall'Intendenza di finanza, alle famiglie di cui al precedente articolo 1, in relazione alla urgenza della loro sistemazione, alle accertate condizioni di ciascun richiedente ed al numero delle persone di famiglia conviventi a carico.

### Art. 5.

Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

## Art. 6.

Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

La cessione in proprietà può avere luogo solo quando sia stata chiesta dai singoli assegnatari per almeno i sette decimi degli alloggi di ogni fabbricato.

Il contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita per tutti gli alloggi di cui al precedente comma.

## Art. 7.

Per l'attuazione delle costruzioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire sei miliardi da ripartirsi in ragione di lire due miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

## Art. 8.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi sono soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

## Art. 9.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio medesimo.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1951-1952 si provvederà con riduzione di pari importo dal capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.